

CONSORZIO GE.SE.AV.
SOCIETA' COOPERATIVA
VIA DEGLI OLMETTI 44
00060 FORMELLO (RM)

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Per ogni richiesta di assistenza e/o consulenza scrivere a: assistenza@nimajaconsulting.it

REVISIONI		
REV	DATA	DESCRIZIONE
0	17/12/2023	PRIMA STESURA
1	16/02/2024	REVISIONE GENNAIO 2024

CONSORZIO GE.SE.AV.- SOCIETA' COOPERATIVA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING
VIA DEGLI OLMETTI 44 00060 FORMELLO (RM)	

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	4
2	FONTI	4
3	SCOPO	5
4	DEFINIZIONI	6
5	CHI PUO' EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE	7
6	COSA PUO' ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE	8
7	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	10
8	CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO	11
9	CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE INTERNA	12
10	SEGNALAZIONI ANONIME	13
11	MODALITA' DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE	13
12	PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	15
13	TUTELA DELLA RISERVATEZZA	16
14	MISURE DI PROTEZIONE	17
15	SEGNALAZIONE ESTERNA	18
16	INFRAZIONE DELLA PROCEDURA	19
17	REVISIONE E AGGIORNAMENTI DELLA PROCEDURA	19

CONSORZIO GE.SE.AV.- SOCIETA' COOPERATIVA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING
VIA DEGLI OLMETTI 44 00060 FORMELLO (RM)	

1 INTRODUZIONE

Il D. Lgs. 24/2023 - che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 (Direttiva Whistleblowing) - disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

La Direttiva Whistleblowing si è posta un duplice obiettivo: tutelare le persone che segnalano violazioni che si verificano all'interno di una determinata realtà organizzativa e rafforzare la legalità all'interno degli enti e delle aziende in funzione di prevenzione dei reati.

In tale contesto sono stati definiti:

- gli aspetti di tutela del soggetto che effettua una segnalazione;
- gli obblighi degli Enti e delle Società in termini di divieto di atti ritorsivi e non discriminazione dei segnalanti e tutela della riservatezza degli stessi;
- la necessità della presenza di uno o più canali (con modalità informatiche) che consentano ai soggetti segnalanti di presentare le segnalazioni garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- la necessità di sentire sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 prima di attivare i predetti canali di segnalazione;
- le condizioni per l'effettuazione di una segnalazione esterna;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione.

2 FONTI

1) D.Lgs. 231/2001

Il Decreto 231 delinea la disciplina dei modelli di organizzazione e gestione (MOG) e dei reati che le aziende devono impegnarsi a prevenire. Nel nuovo regime whistleblowing tutte le aziende che adottano MOG sono tenute a istituire canali interni di segnalazione dei reati presupposto.

2) D.Lgs. 24 /2023

Il Decreto prevede l'obbligo: adottare canali interni di segnalazione di specifici illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs 231/2001 o violazioni dei Modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, ovvero illeciti, atti od omissioni attinenti al diritto dell'Unione Europea così come specificati nel D.Lgs. 24/2023. Tali canali devono garantire la riservatezza della persona segnalante e dei soggetti coinvolti nella segnalazione.

CONSORZIO GE.SE.AV.- SOCIETA' COOPERATIVA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING
VIA DEGLI OLMETTI 44 00060 FORMELLO (RM)	

3) Allegati I.B e II al decreto

Gli allegati I.B e II del decreto elencano i settori di cui fanno parte i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati. Tali settori sono quelli dei servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, della tutela dell'ambiente e della sicurezza dei trasporti.

3 SCOPO

CONSORZIO GE.SE.AV.- SOCIETA' COOPERATIVA (di seguito anche la "Società" o l'"Organizzazione") dando attuazione agli obblighi previsti in materia di segnalazione di illeciti ai sensi del D. Lgs. 24/2023, ha adottato il sistema di gestione oggetto della presente procedura (di seguito anche "procedura di whistleblowing").

La procedura si propone di rappresentare le modalità operative per la gestione delle segnalazioni relative a potenziali illeciti e condotte irregolari commessi nel perimetro di operatività di CONSORZIO GE.SE.AV.- SOCIETA' COOPERATIVA, eventualmente anche a danno della stessa organizzazione, stabilendo gli adempimenti e individuando ruoli, compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti, nonché i controlli effettuati sulle attività descritte.

Attraverso il sistema di whistleblowing sarà possibile far emergere eventuali episodi di illiceità o irregolarità all'interno dell'organizzazione di CONSORZIO GE.SE.AV.- SOCIETA' COOPERATIVA, chiarendo e rendendo agevole il ricorso alla segnalazione da parte del segnalante e rimuovendo eventuali fattori che possano ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto.

L'obiettivo della procedura è dunque, da una parte, quello di fornire al segnalante chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni e, dall'altra, quello di informarlo circa le forme di tutela e riservatezza che gli vengono riconosciute e garantite.

Nel campo di applicazione della procedura non sono ricomprese le fattispecie escluse dalla Legge sul Whistleblowing, tra cui:

- a. contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b. segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea;

CONSORZIO GE.SE.AV.- SOCIETA' COOPERATIVA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING
VIA DEGLI OLMETTI 44 00060 FORMELLO (RM)	

- c. segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

La procedura è disponibile sul sito internet della Società, nella sezione denominata "Whistleblowing".

Del sistema di whistleblowing è stata data informativa alle rappresentanze sindacali.

4 DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura, valgono le seguenti definizioni:

«ANAC»: Autorità Nazionale Anticorruzione;

«contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del D. Lgs. 24/2023, dettagliate al successivo paragrafo 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

«divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

«facilitatore»: la persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

«informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'art. 3, comma 1 o 2 del D.Lgs. 24/2023 nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

«persona coinvolta» o «segnalato»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

«persona segnalante» o «segnalante»: persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni su violazioni acquisite nell'ambito del contesto lavorativo della Società. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i segnalanti possono essere dipendenti, lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, azionisti e persone con funzione di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche in via di mero fatto.;

«responsabile della gestione delle segnalazioni interne» o **Whistleblowing manager (WB Manager)**: la persona, l'ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato o il soggetto

CONSORZIO GE.SE.AV.- SOCIETA' COOPERATIVA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING
VIA DEGLI OLMETTI 44 00060 FORMELLO (RM)	

esterno autonomo e con personale specificamente formato per la gestione del canale interno di segnalazione;

«**riscontro**»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

«**ritorsione**»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

«**segnalazione**» o «**segnalare**»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

«**segnalazione esterna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna fornito da ANAC di cui all'art. 7 del D. Lgs. 24/2023, esperibile in via residuale rispetto al canale interno;

«**segnalazione interna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'art. 4 del D. Lgs. 24/2023;

«**seguito**»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

«**violazioni**»: violazioni che consistono in comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità della Società e che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs 231/2001 o violazioni dei Modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, ovvero illeciti, atti od omissioni attinenti al diritto dell'Unione Europea così come specificati nel D.Lgs. 24/2023. Non sono incluse contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

5 CHI PUO' EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

Possono effettuare segnalazioni di violazioni di cui siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo:

- i lavoratori subordinati di CONSORZIO GE.SE.AV.- SOCIETA' COOPERATIVA, e i lavoratori che eseguono prestazioni occasionali;
- i lavoratori autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- i lavoratori o i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi e che svolgono la propria attività lavorativa presso CONSORZIO GE.SE.AV.- SOCIETA' COOPERATIVA;

CONSORZIO GE.SE.AV.- SOCIETA' COOPERATIVA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING
VIA DEGLI OLMETTI 44 00060 FORMELLO (RM)	

- i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- i volontari e tirocinanti che svolgono la propria attività presso la Società;
- gli eventuali azionisti di CONSORZIO GE.SE.AV.- SOCIETA' COOPERATIVA;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, rappresentanza, anche di fatto, presso la Società.

La segnalazione può essere effettuata non solo in costanza di rapporto, ma anche:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato e le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto stesso.

6 COSA PUO' ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE

Possono essere oggetto di segnalazione solo ed esclusivamente le violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di CONSORZIO GE.SE.AV.- SOCIETA' COOPERATIVA e che consistono in:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 2), 3), 4) e 5) che seguono;
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società, se adottato, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) che seguono;
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i

CONSORZIO GE.SE.AV.- SOCIETA' COOPERATIVA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING
VIA DEGLI OLMETTI 44 00060 FORMELLO (RM)	

meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Sono escluse dall'ambito di applicazione del D. Lgs. 24/2023 e, quindi, non possono essere oggetto di segnalazione:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. 24/2023;
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Restano ferme le disposizioni nazionale o dell'Unione europea in materia di:

- informazioni classificate;
- segreto professionale forense;
- segreto professionale medico;
- segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- disposizioni di procedura penale;
- autonomia e indipendenza della magistratura;
- difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica;
- esercizio dei diritti dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'art. 28 della L. 300/1970.

CONSORZIO GE.SE.AV.- SOCIETA' COOPERATIVA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING
VIA DEGLI OLMETTI 44 00060 FORMELLO (RM)	

7 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il D. Lgs. 24/2023 determina che le modalità di segnalazione debbano essere le seguenti:

Canale interno: ai sensi dell'art 4 comma 2 del Decreto, il canale di segnalazione interno, può essere gestito tanto da una persona o un ufficio interno all'ente, quanto da un soggetto esterno. In entrambi i casi, il soggetto che gestirà le segnalazioni sarà autonomo e adeguatamente formato.

Canale esterno ANAC: il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna, avvalendosi del canale esterno attivato, a tal fine, presso l'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 24/2023 e delle Linee Guida A.N.A.C. 2023, ove, al momento della sua presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni previste dall'art. 6 del D.Lgs. 24/2023: ha già effettuato una segnalazione interna e la medesima non ha avuto seguito; teme che la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione o che non possa avere efficace seguito; ritiene che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Divulgazione pubblica: il segnalante può ricorrere a divulgazione pubblica a mezzo stampa o media, social media quando: ha già effettuato una segnalazione interna e/o ad ANAC senza ricevere riscontro; teme che la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione o che non possa avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto; ritiene che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Denuncia: il decreto in ultimo riconosce anche la facoltà al segnalante di denuncia delle condotte illecite configurabili come reati direttamente alle Autorità competenti.

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE (WB MANAGER)

CONSORZIO GE.SE.AV.- SOCIETA' COOPERATIVA, dopo aver valutato l'adeguata autonomia e indipendenza del soggetto individuato, ha nominato quale Responsabile della gestione delle segnalazioni interne (WB Manager):

AVV. VITTORIO LOMBARDI

CF LMBVTR65P25D086D P.IVA IT01979390786

Via Brenta, 22, 87100 Cosenza CS

Email: v.lombardi@studioavvlombardi.it

soggetto esterno all'organizzazione di CONSORZIO GE.SE.AV.- SOCIETA' COOPERATIVA opportunamente individuato, operante in outsourcing quale esperto della materia, che è stato anche opportunamente nominato responsabile del trattamento dei dati personali contenuti nella segnalazione.

Nel caso in cui il segnalato coincida il Responsabile o lo stesso voglia qualificarsi come segnalante, il segnalante potrà escluderlo dal processo di gestione della segnalazione, la segnalazione potrà essere effettuata utilizzando i canali esterni istituiti dall'ANAC.

CONSORZIO GE.SE.AV.- SOCIETA' COOPERATIVA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING
VIA DEGLI OLMETTI 44 00060 FORMELLO (RM)	

Il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne è tenuto alla riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

8 CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

TITOLARE "ha attivato un canale di segnalazione interna che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del segnalato e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni possono essere effettuate sia in forma scritta che in forma orale.

SEGNALAZIONE IN FORMA ORALE

Le segnalazioni interne in forma orale possono essere effettuate

- richiedendo un incontro al Whistleblowing Manager, che sarà fissato dallo stesso entro un termine ragionevole.

Previo consenso del segnalante, l'incontro sarà registrato tramite verbale o mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto, che potrà essere verificato ed eventualmente rettificato dal segnalante stesso in fase di sottoscrizione.

SEGNALAZIONE IN FORMA SCRITTA

Le segnalazioni interne in forma scritta possono essere effettuate dal segnalante con una delle seguenti modalità:

- a) inviando la segnalazione a mezzo di raccomandata A/R cartacea, anche anonima, presso la sede dell'Azienda all'attenzione del responsabile della gestione delle segnalazioni interne.

La segnalazione deve pervenire in due buste chiuse includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante unitamente ad un documento d'identità e, nella seconda, l'oggetto della segnalazione. Entrambe le buste dovranno essere inserite in una terza busta nella quale dovrà essere riportata la dicitura "riservata al responsabile della gestione delle segnalazioni interne";

- b) inviando la segnalazione al seguente indirizzo e-mail, v.lombardi@studioavvlombardi.it, accessibile solo al responsabile della gestione delle segnalazioni interne. In questo caso il mezzo non garantisce l'anonimato del segnalante.

Tutte le segnalazioni ricevute nella forma scritta sin qui descritta saranno protocollate in via riservata e accessibile esclusivamente al WB Manager.

- c) Tramite piattaforma online, **accessibile al link wb.gsvdigitalsolution.it**, dove è disponibile l'informativa privacy, oltre ai passaggi guidati necessari per trasmettere la segnalazione.

La piattaforma è separata dai sistemi informatici della Società poiché ospitata da un server indipendente.

CONSORZIO GE.SE.AV.- SOCIETA' COOPERATIVA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING
VIA DEGLI OLMETTI 44 00060 FORMELLO (RM)	

Al termine dell’inserimento della segnalazione, il segnalante deve annotare la data e il codice che identifica in modo univoco la segnalazione automaticamente prodotto dalla piattaforma e che consente di seguire nel tempo lo stato della segnalazione, garantendo riservatezza e anonimato.

Le segnalazioni sono registrate nella piattaforma, che costituisce il database riepilogativo dei dati essenziali delle segnalazioni e della loro gestione ed assicura, altresì, l’archiviazione di tutta la documentazione allegata, nonché di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi. I dati personali contenuti nel database sono criptati mediante l’utilizzo di chiavi di criptazione dedicate e differenti.

La consultazione delle informazioni presenti nella piattaforma è consentita unicamente al Responsabile della gestione delle segnalazioni interne, abilitato con specifici profili funzionali di accesso al sistema, tracciati attraverso log.

La piattaforma informatica consente infine al segnalante di richiedere un incontro diretto con il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne, seguendo le istruzioni previste nella stessa piattaforma. Al momento della ricezione della segnalazione, il Responsabile della gestione delle segnalazioni provvederà a fissare l’incontro entro un termine ragionevole.

Previo consenso del segnalante, il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne redigerà verbale dell’incontro, che il segnalante verifica, rettifica e conferma mediante sottoscrizione.

Il verbale dell’incontro, la segnalazione con l’eventuale documentazione di supporto e ogni altra comunicazione sono conservati in luogo sicuro, accessibile unicamente al Responsabile della gestione delle segnalazioni interne.

9 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata al fine di consentire l’accertamento e la verifica dei fatti da parte del Responsabile della gestione delle segnalazioni interne.

In particolare è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Le segnalazioni non possono riguardare generici sospetti o notizie meramente riferite da terzi o comunque che non abbiano elementi di fatto o documenti univoci a supporto.

CONSORZIO GE.SE.AV.- SOCIETA' COOPERATIVA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING
VIA DEGLI OLMETTI 44 00060 FORMELLO (RM)	

Se la segnalazione non è adeguatamente circostanziata, chi gestisce le segnalazioni potrà chiedere elementi integrativi al segnalante tramite la piattaforma o anche di persona, se il segnalante abbia richiesto un incontro personale.

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate alle segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto dalla presente procedura.

10 SEGNALAZIONI ANONIME

La piattaforma informatica consente di effettuare segnalazioni anonime.

Sono considerate anonime le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante. Qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di fare emergere fatti e situazioni determinate come specificato in precedenza, saranno trattate alla stregua di segnalazioni ordinarie, procedendo alla loro registrazione e conservazione della relativa documentazione nei termini già indicati.

La protezione e le tutele del segnalante, descritte nella presente procedura sono garantite anche al segnalante anonimo, che ritiene di avere subito ritorsioni ed è stato successivamente identificato.

11 MODALITA' DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

Una volta ricevuta la segnalazione secondo i canali previsti nella presente procedura la gestione della stessa è articolata in quattro fasi:

- a. protocollazione e custodia;
- b. istruttoria preliminare;
- c. istruttoria e comunicazione dell'esito;
- d. archiviazione.

a. Protocollazione e custodia

Nel caso la segnalazione avvenga tramite la "piattaforma online", sarà la stessa a prevedere una protocollazione completa e riservata in conformità con la normativa di riferimento.

Nel caso di comunicazioni cartacee o con gli altri mezzi descritti, ricevuta la segnalazione il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne conferisce alla segnalazione uno specifico ID alfanumerico e procede a protocollare su un registro informatico e/o cartaceo gli estremi della segnalazione, in particolare:

- giorno e ora;
- soggetto segnalante;
- oggetto della segnalazione;
- note;

CONSORZIO GE.SE.AV.- SOCIETA' COOPERATIVA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING
VIA DEGLI OLMETTI 44 00060 FORMELLO (RM)	

- stato della segnalazione (da compilare ad ogni fase del processo, ad es. istruttoria preliminare, istruttoria e comunicazione delle evidenze emerse, archiviazione).

b. Istruttoria preliminare

L'istruttoria preliminare ha lo scopo di verificare la fondatezza della segnalazione ricevuta. A tal fine il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne valuta i contenuti effettuando un primo screening e:

- laddove rilevi da subito che la stessa sia palesemente infondata procede all'archiviazione immediata;
- laddove la segnalazione non sia ben circostanziata richiede, per quanto possibile, ulteriori informazioni al segnalante. Nel caso in cui non sia possibile raccogliere informazioni sufficienti a circostanziare la segnalazione e avviare l'indagine questa viene archiviata;
- in caso la segnalazione appaia circostanziata con elementi di fatto precisi e concordanti procede con le fasi dell'istruttoria vera e propria.

c. Istruttoria, investigazione e comunicazione dell'esito

L'istruttoria è l'insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle segnalazioni pervenute e ad acquisire elementi utili alla successiva fase di valutazione, garantendo la massima riservatezza sull'identità del segnalante e sull'oggetto della segnalazione.

L'istruttoria ha lo scopo principale di verificare la veridicità delle informazioni sottoposte ad indagine, fornendo una descrizione puntuale dei fatti accertati, attraverso procedure di audit e tecniche investigative obiettive.

Il soggetto incaricato dell'investigazione è il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne.

È compito di tutti cooperare con il soggetto incaricato dell'investigazione nello svolgimento della stessa.

Di ogni investigazione, il soggetto incaricato dell'investigazione prepara un report finale contenente almeno:

- i fatti accertati;
- le evidenze raccolte;
- le cause e le carenze che hanno permesso il verificarsi della situazione segnalata.

All'esito delle investigazioni, quando riscontri l'infondatezza della segnalazione ricevuta, il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne procede all'archiviazione della segnalazione e, ove possibile, comunica l'esito al segnalante, dandone notizia a CONSORZIO GE.SE.AV.- SOCIETA' COOPERATIVA.

CONSORZIO GE.SE.AV.- SOCIETA' COOPERATIVA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING
VIA DEGLI OLMETTI 44 00060 FORMELLO (RM)	

Nel caso in cui la segnalazione risulti fondata, il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne attiva i responsabili di CONSORZIO GE.SE.AV.- SOCIETA' COOPERATIVA per intraprendere le dovute e più opportune azioni mitigative e/o correttive.

Parallelamente il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne trasmette l'esito dell'istruttoria a CONSORZIO GE.SE.AV.- SOCIETA' COOPERATIVA per l'eventuale avvio di procedimenti disciplinari volti a comminare, se del caso, sanzioni disciplinari in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile e dai contratti collettivi di lavoro di riferimento.

d. Archiviazione

Al fine di garantire la tracciabilità, la riservatezza, la conservazione e la reperibilità dei dati durante tutto il procedimento, i documenti sono conservati e archiviati sia in formato digitale, tramite il Software, sia attraverso cartelle di rete protette da password sia in formato cartaceo, in apposito armadio messo in sicurezza e situato presso l'ufficio del Responsabile della gestione delle segnalazioni interne, accessibile alle sole persone appositamente autorizzate ed all'uopo istruite.

Tutta la documentazione sarà conservata, salvi gli ulteriori termini di legge nei casi espressamente previsti, per 10 anni dalla data di chiusura delle attività.

Ai sensi della legge vigente e delle procedure aziendali in materia di privacy, viene tutelato il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni.

12 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali, l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni avvengono in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") e al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Titolare del trattamento è CONSORZIO GE.SE.AV.- SOCIETA' COOPERATIVA.

Il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne è stato nominato responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento.

La società che ha fornito la piattaforma informatica e provvede alle attività di manutenzione è stata nominata responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento.

Titolare, persone autorizzate e responsabili del trattamento garantiscono di attenersi ai seguenti principi fondamentali:

- liceità, correttezza e trasparenza;
- limitazione della finalità;
- minimizzazione dei dati;
- esattezza;
- limitazione della conservazione;

CONSORZIO GE.SE.AV.- SOCIETA' COOPERATIVA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING
VIA DEGLI OLMETTI 44 00060 FORMELLO (RM)	

- integrità e riservatezza;
- responsabilizzazione;
- privacy by design e by default.

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti all'art. 12 del D. Lgs. 24/2023. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2 undecies del D. Lgs. 196/2003.

I dati personali manifestamente non utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti e, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio.

La tutela dei dati personali è assicurata al segnalante, al facilitatore, alla persona coinvolta e alla persona menzionata nella segnalazione (di seguito "interessati").

Agli interessati è resa una informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione nel sito internet della Società, nella sezione denominata "Whistleblowing".

Laddove all'esito dell'istruttoria sulla segnalazione si avvii un procedimento nei confronti di uno specifico soggetto segnalato, a quest'ultimo viene resa un'informativa ad hoc.

I dati sono conservati con modalità tali da consentire l'identificazione degli interessati per il tempo strettamente necessario alla gestione della specifica segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

In ottemperanza all'art. 13, comma 6, del D. Lgs. 24/2023, è stata effettuata la valutazione di impatto (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del Regolamento al fine di definire e applicare le misure tecniche ed organizzative necessarie a ridurre il rischio per i diritti e le libertà degli interessati.

È stato altresì aggiornato il registro delle attività del trattamento, integrandolo con il trattamento dei dati effettuato nell'ambito della procedura di gestione delle segnalazioni.

13 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate a persone diverse dal Responsabile della gestione delle segnalazioni interne.

È fatto salvo il caso in cui il segnalante manifesti il proprio consenso espresso alla rivelazione della propria identità.

La rivelazione è inoltre consentita nei seguenti casi: (i) nell'ambito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, qualora l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare (ii)

CONSORZIO GE.SE.AV.- SOCIETA' COOPERATIVA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING
VIA DEGLI OLMETTI 44 00060 FORMELLO (RM)	

nell'ambito della procedura di segnalazione qualora la rivelazione della identità del segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. In entrambi i casi la rivelazione è consentita unicamente a seguito dell'acquisizione del consenso del segnalante previa comunicazione in forma scritta delle motivazioni che rendono necessario il disvelamento.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto ai sensi dell'articolo 329 c.p.p. (non oltre la chiusura delle indagini preliminari).

È altresì garantita la riservatezza sull'identità delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, nonché sull'identità e sull'assistenza prestata dai facilitatori, con le medesime garanzie previste per il segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, fatte salve le eccezioni di cui sopra, può comportare nei confronti del responsabile l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte di ANAC nonché da parte della Società l'adozione di provvedimenti disciplinari.

14 MISURE DI PROTEZIONE

Nei confronti del segnalante è vietato il compimento di atti ritorsivi.

Per la definizione di 'ritorsione' si rimanda al paragrafo delle definizioni.

Le medesime misure sono estese ai facilitatori, alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante o denunciante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro del segnalante o denunciante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente, agli enti di proprietà del segnalante o denunciante o per i quali lo stesso lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante o denunciante.

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni previsto dal D. Lgs. 24/2023 è subordinata alle condizioni e requisiti di seguito indicati:

il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole (fondato motivo) che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del D. Lgs. 24/2023;

la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal capo II del D. Lgs. 24/2023.

In difetto di tali condizioni e requisiti

- le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina prevista dal D. Lgs. 24/2023 e quindi il regime di protezione non si applica a chi segnala, denuncia o effettua la divulgazione pubblica;
- analogamente si esclude la protezione riconosciuta dal D. Lgs. 24/2023 ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del

CONSORZIO GE.SE.AV.- SOCIETA' COOPERATIVA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING
VIA DEGLI OLMETTI 44 00060 FORMELLO (RM)	

particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

In ogni caso, è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite; non sono sufficienti invece i meri sospetti o le “voci di corridoio”. Peraltro non rilevano ai fini del diritto alle misure di protezione la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

Gli atti ritorsivi assunti in ragione della segnalazione sono nulli e le persone che sono state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro in attuazione della disciplina applicabile al lavoratore.

Il segnalante che ritiene di avere subito una ritorsione in ragione della segnalazione può comunicarlo ad ANAC.

Ferme le sanzioni amministrative pecuniarie di competenza di ANAC, qualora accerti che sono state commesse ritorsioni, la Società può adottare nei confronti del responsabile provvedimenti disciplinari.

15 SEGNALEAZIONE ESTERNA

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 24/2023 ANAC ha attivato un canale di segnalazione esterna (raggiungibile all'URL <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>) utilizzabile nelle seguenti ipotesi:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 24/2023;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

CONSORZIO GE.SE.AV.- SOCIETA' COOPERATIVA	PROCEDURA WHISTLEBLOWING
VIA DEGLI OLMETTI 44 00060 FORMELLO (RM)	

16 INFRAZIONE DELLA PROCEDURA

La mancata osservanza della presente procedura comporta per i dipendenti della Società la possibilità di applicazione del Sistema Disciplinare di CONSORZIO GE.SE.AV.- SOCIETA' COOPERATIVA, in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile e dai contratti collettivi di lavoro di riferimento.

17 REVISIONE E AGGIORNAMENTI DELLA PROCEDURA

Procedura in vigore dal 17/12/2023, soggetta ad aggiornamenti

CONSORZIO GE.SE.AV.- SOCIETA' COOPERATIVA